

Richiesta d'Offerta per l'affidamento delle verifiche periodiche degli impianti elevatori in conformità alle disposizioni di cui all'art. 13 del D.P.R. n° 162/1999, da eseguire presso gli immobili facenti capo alla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

CONDIZIONI PARTICOLARI DEL SERVIZIO

CIG: ZDF30EDA12

Premessa

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, (di seguito, anche semplicemente "Agenzia"), con determina prot. n. 252 del 05/03/2021 ha avviato, mediante attivazione di Richiesta d'offerta (RDO) sulla piattaforma CONSIP, un procedimento per l'affidamento delle verifiche periodiche degli impianti elevatori da eseguire presso gli immobili facenti capo all' Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016. La gara non prevede la suddivisione in lotti.

Il fornitore si impegna ad eseguire, alle condizioni indicate nella RDO, nel presente documento e nella propria offerta economica i servizi richiesti.

Per quanto non espressamente regolato si fa rinvio alla documentazione del bando di abilitazione Consip, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente

1. Ente Appaltante

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Emilia Romagna - Settore Gestione Risorse - Ufficio Risorse Materiali - via Marco Polo n. 60, 40131 Bologna ,indirizzo e-mail: dr.emiliaromagna.rm@agenziaentrate.it ; pec dr.emiliaromagna.gtpec@pce.agenziaentrate.it

2. Legislazione applicabile

Il servizio è effettuata ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed è soggetta ad ogni altra disposizione nazionale e comunitaria, legislativa o regolamentare applicabile.

3. Responsabile del Procedimento

La gestione della gara è affidata alla dott.ssa Grazia Maria Previtera, nella sua qualità di Capo Settore Gestione Risorse “*ad interim*” della Direzione Regionale dell’Emilia Romagna.

4. Informazioni e chiarimenti

Eventuali chiarimenti circa l’oggetto della gara, la procedura di partecipazione e la documentazione da produrre, potranno essere richiesti esclusivamente tramite il sistema MePa.

5. Oggetto dell’appalto e sedi di intervento

L’oggetto del contratto è costituito dalla verifica periodica biennale agli impianti elevatori, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 162/99.

Le eventuali verifiche straordinarie saranno pagate allo stesso prezzo di quello offerto per le verifiche ordinarie.

Le sedi di intervento nonché la tipologia degli ascensori e le relative scadenze sono dettagliatamente descritti nell’allegato n.1 al presente documento, “*Elenco prezzi e sedi di verifica ascensori*”.

La consistenza degli impianti potrà subire delle modifiche, in aumento o diminuzione, nel caso di variazione del numero degli immobili in uso alla Direzione Regionale dell’Emilia Romagna. In caso di aumento della consistenza, verranno corrisposti i prezzi ribassati offerti in sede di gara per la stessa tipologia di impianto.

6. Base d’asta

L’importo dell’appalto viene definito in € **2.500,00 (iva esclusa)**.

Nell’importo a base d’asta sono compresi i costi delle verifiche nonché tutte le spese sostenute dalla Società per la loro effettuazione, comprese le spese di trasferta del tecnico incaricato.

7. Oneri di sicurezza

L’operatore economico offerente dovrà, inoltre, quantificare gli oneri di sicurezza derivanti dall’esercizio della propria attività di impresa connessi alla realizzazione dell’appalto in oggetto e inserire l’importo nell’apposito campo previsto dal MEPA.

8. Criterio di selezione ex art. 83 D.lgs n. 50/2016

Per la partecipazione alla RDO ciascun partecipante dovrà essere un organismo di certificazione autorizzato e notificato ai sensi della Direttiva Ascensori 2014/33/UE.

9. Documentazione della RDO

Vengono resi disponibili, in allegato alla RDO:

- le Condizioni particolari del servizio (presente documento);
- All. A (Dichiarazione Partecipante);
- All. B (Dichiarazione Conflitto di interesse potenziale);
- All. C (Tracciabilità flussi finanziari);
- DGUE;

- DGUE Integrativo
- All. 1 “*Elenco prezzi e sedi di verifica ascensori*”

I documenti da compilare e restituire nella RDO

La società partecipante alla trattativa diretta dovrà restituire, compilati e firmati digitalmente, i seguenti documenti:

- Dichiarazione Partecipante (All. A) redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e corredata da copia del documento di riconoscimento, sulla base del disposto del PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE dell’Agenzia delle Entrate, ex Legge n.190/2012;
- Dichiarazione sul conflitto di interessi potenziale – operatore economico (All. B);
- Dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari (All. C);
- Documento di Gara Unico Europeo DGUE;
- Dichiarazione integrativa al DGUE;
- *Elenco prezzi e sedi di verifica ascensori* (All.1)

10. Criterio di aggiudicazione

Trattandosi di affidamento di un servizio avente caratteristiche standardizzate, l’appalto verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016, alla società che avrà presentato l’offerta complessivamente più bassa rispetto al prezzo a base d’asta.

L’offerta economica dovrà essere formulata inserendo nella Dichiarazione di offerta economica sul MEPA, nel campo “Prezzo”, il prezzo complessivo offerto per l’erogazione del servizio descritto.

Inoltre, ciascun partecipante, provvederà ad inserire nell’All_1 (*Elenco prezzi e sedi verifica ascensori*) il prezzo offerto per le singole sedi; l’aggiudicazione avverrà sul prezzo complessivamente offerto indicato nella colonna F alla riga 31 (All. 1 *Elenco prezzi e sedi verifica ascensori*).

In caso di differenze tra il costo del servizio riportato nella “Offerta economica MEPA” e il costo totale risultante dall’Allegato 1 “*Elenco prezzi e sedi verifica ascensori*” farà fede il costo totale del servizio che risulta dall’Offerta economica MEPA.

La presentazione dell’offerta non impegna in alcun modo l’Agenzia.

La stazione Appaltante procederà alla formazione della graduatoria delle offerte e a rilevare l’eventuale presenza di offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016. E’ prevista l’applicazione dell’art. 97, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse; eventualmente sarà rimessa al RUP la verifica di congruità delle offerte anormalmente basse nel caso in cui l’esclusione automatica non sia esercitabile.

L’Agenzia si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso di

sopravvenienza di convenzioni Consip riguardanti la categoria merceologica afferente all'oggetto del presente affidamento, nonché di recedere in ogni tempo dal contratto in caso di attivazione, durante il periodo di vigenza contrattuale, di convenzioni Consip aventi ad oggetto i servizi richiesti con la presente procedura ovvero servizi analoghi e/o equivalenti,

L'Agenzia, inoltre, si riserva sia la facoltà di procedere all'aggiudicazione del servizio, anche in presenza di una sola offerta valida, sia di non procedere all'aggiudicazione.

L'agenzia procederà all'affidamento del servizio all'esito delle verifiche fiscali, penali, contributive e le altre prescritte e consentite dalla legge.

Non sono ammesse offerte in aumento, parziali o condizionate, pena l'esclusione dalla gara

11. Duvri

L'appalto non necessita di redazione del Duvri in quanto l'art. 26 del Decreto legislativo 69/2013 convertito in Legge n. 98 del 9 agosto 2013 ha ritenuto non più obbligatorio questo documento quando " *il contratto ha per oggetto lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque giorni*" per ciascuna sede. I lavori, pertanto, dovranno essere programmati ed eseguiti durante giornate e/o orari evitando accuratamente interferenze lavorative o "contatti di rischio" con il personale dipendente, con i contribuenti e/o con altre ditte di manutenzione.

12. Fatturazione e pagamenti

Il fornitore, dopo apposita autorizzazione da parte dell'Agenzia, emetterà fattura elettronica posticipata intestata a: " **Agenzia delle Entrate, Via Giorgione, 106 - 00147 Roma, codice fiscale e partita IVA 06363391001**

La fattura dovrà obbligatoriamente indicare:

- il C.I.G. che per la presente procedura è: **ZDF30EDA12**
- il codice destinatario Direzione Regionale Emilia Romagna: **HSIRQ2**.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà a 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di emissione di regolare fattura, mediante bonifico bancario emesso sul conto corrente dedicato, indicato dalla Società, nell'allegato sulla "*Tracciabilità dei flussi finanziari*".

La regolare intestazione e compilazione della fattura, nonché il corretto invio in forma elettronica, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

In mancanza di comunicazione di variazione da parte della Società con raccomandata a/r delle coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico, i pagamenti effettuati dall'Agenzia avranno pieno effetto liberatorio per l'Agenzia.

Ai sensi dell'art.1 del D. L. 24 aprile 2017 n. 50 si precisa che l'Agenzia è soggetta allo SPLIT PAYMENT.

13 - Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società aggiudicataria dovrà costituire e presentare all'Agenzia, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs n. 50 /2016.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

14 - Penali, recesso e risoluzione

Previa contestazione dell'addebito, verranno applicate al contratto le penali indicate nelle Condizioni generali di contratto allegate al Bando di abilitazione "Servizi di valutazione della conformità", vigenti alla data di scadenza del presente RDO.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l'importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

Nell'ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre il quinto giorno naturale e consecutivo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall'Agenzia, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, il servizio ovvero la parte del servizio non eseguito dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i;
- mancanza o perdita dei requisiti per l'accesso alle pubbliche gare.

La risoluzione consentirà all'Agenzia l'incameramento del deposito cauzionale nonché la possibilità di affidare l'esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d'urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere.

L'affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo e-mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

15 - Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato a seguito della presente Trattativa diretta.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.

16 - Cessione del credito

È ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;

b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;

c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00 (cinquemila/00 euro), l'Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l'atto di cessione dovrà essere corredato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile "Allegato A" unito alla circolare medesima.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

17- Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, il fornitore deve darne comunicazione all'Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione.

L'Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all'Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.

18 - Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione

Il fornitore prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.

In particolare, il fornitore garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il fornitore si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Il fornitore prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e la ditta appaltatrice si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto di servizi, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del servizio.

19 - Oneri fiscali e spese contrattuali

La Società aggiudicataria verserà l'imposta di bollo come previsto dall'art. 7-bis, comma 3 d.l. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 147 del 25/06/2013).

Dal 26 giugno 2013, l'imposta di bollo va applicata nella misura di € 16,00 ogni 100 righe (per convenzione ogni 4 pagine di foglio A 4).

Ai fini della quantificazione dell'imposta si deve tenere conto del numero effettivo, complessivo di pagine, inclusi eventuali allegati.

20. Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento), l'Agenzia, quale titolare del trattamento dei dati forniti, informa che i dati conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto verranno trattati in adempimento di precisi obblighi di legge e per la gestione ed esecuzione economica, fiscale ed amministrativa del contratto stesso e che gli stessi dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Si fornisce, ai sensi del predetto Regolamento, l'informativa di cui all'art. 13.

21. Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa al contratto, ove l'Agenzia delle Entrate sia attore o convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Bologna con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

IL CAPO SETTORE ad interim(*)

Grazia Maria Previtiera

(firmato digitalmente)

() Firma su delega del Direttore Regionale Rossella Orlandi*